




Comune dell'Aquila



**SETTORE TRANSIZIONE ECOLOGICA PNRR PNC E
PROTEZIONE CIVILE**

REGOLAMENTO ACUSTICO DEL COMUNE DELL'AQUILA

ReAAQ

REGOLAMENTO COMUNALE

R.U.P. Dott.ssa Dina Del Tosto

Dirigente Arch. Roberto Evangelisti

Assessore con delega all'Ambiente Fabrizio
Taranta

Sindaco Pierluigi Biondi

DATA:
Aprile 2024

Transizione Ecologica PNRR PNC e Protezione Civile
Viale XXV Aprile - 67100 L'Aquila
ambiente@comune.laquila.it
ambiente@comune.laquila.postecert.it



SUPPORTO TECNICO

ATI

TECNOCREO SRL - SOCIETA' DI INGEGNERIA

Ing. Matteo Bertoneri, Ing. Claudio Fiaschi, Geom. Nicola Ambrosini, Ing. Andrea Battistini

Arch. Annalisa Pirrello

Viale dei Mille 74 – 50131 Firenze (Italia)

Email: annalisa.pirrello@gmail.com

Pec: annalisa.pirrello@pec.architettifirenze.it

Il presente documento è di proprietà del Cliente che ha la possibilità di utilizzarlo unicamente per gli scopi per i quali è stato elaborato, nel rispetto dei diritti legali e della proprietà intellettuale. L'ATI detiene il copyright del presente documento.

Ai sensi del GDPR n.679/2016 invitiamo a prendere visione dell'informativa sul Trattamento dei Dati Personali su www.tecnocreo.it.

INDICE

PREMESSA	4
ART.1 - RIFERIMENTI NORMATIVI	5
Art.1.1 - Normativa Nazionale.....	5
Art.1.2 - Infrastrutture di trasporto.....	8
<i>Art.1.2.1 - Infrastrutture stradali.....</i>	<i>8</i>
<i>Art.1.2.2 - Infrastrutture ferroviarie</i>	<i>10</i>
ART.2 - NORMATIVA REGIONALE	11
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI.....	12
ART.3 - PRINCIPI GENERALI.....	12
ART.4 - FINALITÀ	12
ART.5 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE	12
TITOLO II - ATTIVITÀ AD EFFETTO SONORO PERMANENTE.....	13
ART.6 - DEFINIZIONE.....	13
ART.7 - PIANI AZIENDALI DI RISANAMENTO ACUSTICO	13
ART.8 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO.....	14
Art.8.1 – Documentazione di impatto acustico per particolari sorgenti	19
<i>Art.8.1.1 – Aeroporti, aviosuperfici ed eliporti di cui all'art. 8, comma 2 della L.n.447/1995 ed al D.M. 31/10/1997, nonché aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo.....</i>	<i>19</i>
<i>Art.8.1.2 – Infrastrutture stradali</i>	<i>20</i>
<i>Art.8.1.3 – Infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.....</i>	<i>21</i>
ART.9 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO.....	21
TITOLO III - ATTIVITÀ AD EFFETTO SONORO TEMPORANEO	26
ART.10 - DEFINIZIONE.....	26
CAPO III.1 - CANTIERI.....	26
ART.11 - ATTIVITÀ TEMPORANEE DI CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI.....	26
ART.12 - AUTORIZZAZIONI.....	27
ART.13 - CANTIERI DI LUNGA DURATA E GRANDI OPERE.....	29
ART.14 - PROCEDURE SEMPLIFICATE - CANTIERI	30
ART.15 - CASI PARTICOLARI.....	31
ART.16 - APPALTI PUBBLICI	31
ART.17 - NORMA TRANSITORIA	31
CAPO III.2 - ATTIVITÀ TEMPORANEE PER MANIFESTAZIONI, CONCERTI, SAGRE, ECC.	32
ART.18 - DEFINIZIONI.....	32
ART.19 - LOCALIZZAZIONI	32
ART.20 - AUTORIZZAZIONI.....	32
CAPO III.3 - ATTIVITÀ TEMPORANEE ESERCITATE A SUPPORTO DELL'ATTIVITÀ PRINCIPALE: SERATE DANZANTI, PIANO BAR, ECC.	35
ART.21 - DEFINIZIONI.....	35
ART.22 - PROCEDURE SEMPLIFICATE	36
ART.23 – AUTORIZZAZIONI IN DEROGA	36

ART.24 – TABELLA ESPLICATIVA.....	38
CAPO III.4 – ALTRE ATTIVITÀ AD EFFETTO SONORO	39
ART.25 - USO DEI “CANNONCINI SPAVENTAPASSERI E/O ANTIGRANDINE”, ANTIFURTI	39
TITOLO IV - SANZIONI, CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI.....	40
ART.26 – SANZIONI, CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI.....	40
TITOLO V – GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE.....	42
ART.27 – ESPOSTI	42

Premessa

Il Comune dell'Aquila ha affidato al costituendo raggruppamento temporaneo di imprese Tecnoceo Srl e Arch. Annalisa Pirrello l'incarico per l'elaborazione del piano di classificazione acustica comunale, del rapporto ambientale e delle pratiche VAS e VIIncA.

Il presente documento rappresenta il regolamento acustico comunale, da intendersi come parte integrante del piano di classificazione acustico e nello specifico illustra quanto segue:

- 1 la normativa di riferimento attualmente vigente;
- 2 le modalità gestionali delle attività rumorose incluse le attività temporanee;
- 3 le modalità gestionali della documentazione da predisporre nei casi di clima ed impatto acustico;
- 4 le modalità gestionali della documentazione da predisporre relativamente ai requisiti acustici passivi degli edifici;
- 5 le modalità di gestione degli esposti da rumore;
- 6 gli obblighi inerenti il risanamento acustico.

Al fine di garantirne l'applicabilità, il presente documento dovrà essere mantenuto costantemente aggiornato. Il Regolamento risulta sempre valido per quanto non in contrasto con la normativa sovraordinata.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone, per cui si fa riferimento all'art.659 del Codice Penale, se applicabile.

Art.1 - Riferimenti Normativi

Art.1.1 - Normativa Nazionale

Attualmente il quadro normativo nazionale si basa sulla Legge quadro n.447 del 26 Ottobre 1995 e da una serie di decreti attuativi della Legge Quadro (DPCM 14 Novembre 1997, DM 16 Marzo 1998, DPCM 31 marzo 1998, DPR n.142 del 30/3/2004), che rappresentano gli strumenti legislativi della disciplina organica e sistematica dell'inquinamento acustico.

La legge quadro dell'inquinamento acustico stabilisce i principi fondamentali in materia di tutela dell'ambiente esterno e dell'ambiente abitativo dall'inquinamento acustico, ai sensi e per gli effetti dell'art.117 della Costituzione. Essa delinea le direttive, da attuarsi tramite decreto, su cui si debbono muovere le pubbliche amministrazioni ed i privati per rispettare, controllare ed operare nel rispetto dell'ambiente dal punto di vista acustico.

Il DPCM del 14 Novembre del 1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" determina i valori limite di emissione delle singole sorgenti, i valori limite di immissione nell'ambiente esterno dall'insieme delle sorgenti presenti nell'area in esame, i valori di attenzione ed i valori di qualità le cui definizioni sono riportate nella Legge quadro n.447/95 e riportati di seguito nelle tabelle B-C-D. Tali valori sono riferibili alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto ed adottate dai Comuni ai sensi e per gli effetti della Legge n.447/95.

Tabella 1 – Classificazione del territorio comunale (art.1). (Tabella A dell'Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997)

CLASSE	DESTINAZIONE D'USO DEL TERRITORIO
I	aree particolarmente protette: rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc.
II	aree destinate ad uso prevalentemente residenziale: rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente da traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali e artigianali.
III	aree di tipo misto: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici.
IV	aree di intensa attività umana: rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali e uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali, le aree con limitata presenza di piccole industrie.
V	aree prevalentemente industriali: rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.
VI	aree esclusivamente industriali: rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.

Il D.P.C.M. 14/11/1997 definisce, per ognuna delle classi acustiche previste:

- Valore limite di emissione¹: valore massimo di rumore che può essere emesso da una sorgente sonora, misurato in prossimità della sorgente stessa.
- Valore limite assoluto di immissione²: valore massimo di rumore che può essere immesso da una o più sorgenti sonore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno, misurato in prossimità dei ricettori.
- Valore limite differenziale di immissione³: è definito come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (rumore con tutte le sorgenti attive) ed il rumore residuo (rumore con la sorgente da valutare non attiva).
- Valore di attenzione⁴: valore di immissione che segnala la presenza di un potenziale rischio per la salute umana o per l'ambiente. È importante sottolineare che in caso di superamento dei valori di attenzione, è obbligatoria l'adozione dei piani di risanamento di cui all'art.7 della L. n.447/1995;
- Valore di qualità⁵: valore di rumore da conseguire nel breve, nel medio e nel lungo periodo con le tecnologie e le metodiche di risanamento disponibili.

Tabella 2– Valori limite di emissione - Leq in dB(A) (art.2)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturmo (22:00 – 06:00)
I - aree particolarmente protette	45	35
II - aree prevalentemente residenziali	50	40
III - aree di tipo misto	55	45
IV - aree di intensa attività umana	60	50
V - aree prevalentemente industriali	65	55
VI - aree esclusivamente industriali	65	65

¹ Art.2, comma 1, lettera e) della L.447/1995.

² Art.2, comma 1, lettera f) della L.447/1995.

³ Art.2, comma 3 della L.447/1995.

⁴ Art.2, comma 1, lettera g) della L.447/1995.

⁵ Art.2, comma 1, lettera h) della L.447/1995.

Tabella 3 – Valori limite assoluti di immissione – Leq in dB (A) (art.3)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturno (22:00 – 06:00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree ad intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	60
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Tabella 4 – Valori di qualità Leq in dB(A) (Tabella D dell'Allegato al D.P.C.M. 14/11/1997)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempi di riferimento	
	Diurno (06:00 – 22:00)	Notturno (22:00 – 06:00)
I - aree particolarmente protette	47	37
II - aree prevalentemente residenziali	52	42
III - aree di tipo misto	57	47
IV - aree ad intensa attività umana	62	52
V - aree prevalentemente industriali	67	57
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti previsti dal D.M. 11/12/1996 “Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo”.

Per le Scuole i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza dei soggetti fruitori.

Per quanto concerne i valori limite differenziali di immissione, il decreto suddetto stabilisce che tali valori, definiti dalla Legge quadro n.447/1995, non sono applicabili nelle aree classificate come classe VI della Tabella A e se la rumorosità è prodotta da infrastrutture stradali, ferroviarie e aeroportuali. L'art.5 fa riferimento chiaramente alle infrastrutture dei trasporti per le quali i valori limite assoluti di immissione e di emissione relativi alle singole infrastrutture dei trasporti, all'interno delle rispettive fasce di pertinenza, fissati successivamente dal DPR n.142/2004.

Il DM Ambiente 16/03/1998 “Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico”, emanato in ottemperanza al disposto dell'art.3 comma 1, lettera c) della L. n.447/1995, individua le

specifiche che devono essere soddisfatte dalla strumentazione di misura, i criteri e le modalità di esecuzione delle misure (indicate nell'allegato B al suddetto decreto). I criteri e le modalità di misura del rumore stradale e ferroviario sono invece indicati nell'allegato C al Decreto stesso, mentre le modalità di presentazione dei risultati delle misure lo sono nell'allegato D.

Art.1.2 - Infrastrutture di trasporto

Si rammenta come le fasce di rispetto definite dai noti decreti (D.P.R.n.142/2004 e D.P.R.n.459/1998) non siano elementi della zonizzazione acustica del territorio, ma come esse si sovrappongono alla zonizzazione realizzata secondo i criteri di cui sopra, venendo a costituire, in tali ambiti territoriali, un doppio regime di tutela. In tali aree, per le sorgenti "ferrovia", "strada" ed "aeroporto", valgono dunque i limiti indicati dalla propria fascia di pertinenza e di conseguenza le competenze per il loro rispetto sono poste a carico dell'Ente gestore. Al contrario per tutte le altre sorgenti, che concorrono al raggiungimento del limite di zona, valgono i limiti fissati dal piano di classificazione come da tabella B del DPCM 14/11/1997.

Ciò premesso, sebbene le emissioni sonore generate da tutte le principali infrastrutture siano quindi normate da specifici decreti, è tuttavia opportuno sottolineare come, ai fini della classificazione acustica, la loro presenza sia senz'altro da ritenere come un importante parametro da valutare per attribuire una classe di appartenenza delle aree prossime alle infrastrutture. Lo stesso DPCM 14/11/1997 nella definizione delle classi acustiche, si riferisce al sistema trasportistico come ad uno degli elementi che concorrono a caratterizzare un'area del territorio ed a zonizzarla dal punto di vista acustico.

Art.1.2.1 - Infrastrutture stradali

Nel D.P.C.M. n.142 del 30/03/2004 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare, a norma dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447" viene individuata la fascia di pertinenza acustica relativa alle diverse tipologie di strade ed inoltre vengono stabiliti i criteri di applicabilità ed i valori limiti di immissione, differenziandoli a seconda del fatto che le infrastrutture stradali siano di nuova realizzazione o già esistenti nonché a seconda del volume di traffico esistente nell'ora di punta. Tale decreto prevede che in corrispondenza delle infrastrutture viarie siano previste delle "fasce di pertinenza acustica", per ciascun lato della strada, misurate a partire del confine stradale, all'interno delle quali sono stabiliti dei limiti di immissione del rumore prodotto dalla infrastruttura stessa. Le dimensioni delle fasce ed i limiti di immissione variano a seconda che si tratti di strade nuove o esistenti, ed in funzione della tipologia di infrastruttura, secondo le tabelle delle pagine seguenti:

Tabella 5 – Caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture “esistenti e assimilabili”
(ampliamenti in sede, affiancamenti e varianti)

TIPO DI STRADA (codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
B - extraurbana principale		100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
C - extraurbana secondaria	Ca (strade a carreggiate separate e tipo IV CNR 1980)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		150 (fascia B)			65	55
	Cb (tutte le altre strade extraurbane secondarie)	100 (fascia A)	50	40	70	60
		50 (fascia B)			65	55
D - urbana di scorrimento	Da (strade a carreggiate separate e interquartiere)	100	50	40	70	60
	Db (tutte le altre strade urbane di scorrimento)	100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque come previsto dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			

* per le scuole vale il solo limite diurno

All'interno di tali fasce per il rumore delle infrastrutture valgono i limiti riportati nelle tabelle, mentre le altre sorgenti di rumore devono rispettare i limiti previsti dalla classificazione acustica corrispondente all'area.

Tabella 6 – Caratteristiche delle fasce di pertinenza delle infrastrutture “nuove”

TIPO DI STRADA (codice della strada)	SOTTOTIPI A FINI ACUSTICI (secondo Norme CNR 1980 e direttive PUT)	Ampiezza fascia di pertinenza acustica (m)	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)	Diurno dB(A)	Notturmo dB(A)
A - autostrada		250	50	40	65	55
B - extraurbana principale		250	50	40	65	55
C - extraurbana secondaria	C1	250	50	40	65	55
	C2	150	50	40	65	55
D - urbana di scorrimento		100	50	40	65	55
E - urbana di quartiere		30	definiti dai Comuni, nel rispetto dei valori riportati in tabella C allegata al D.P.C.M. in data 14 novembre 1997 e comunque in modo conforme alla zonizzazione acustica delle aree urbane, come prevista dall'art. 6, comma 1, lettera a), della legge n. 447 del 1995			
F - Locale						

* per le scuole vale il solo limite diurno

Art.1.2.2 - Infrastrutture ferroviarie

Per quanto concerne le strutture ferroviarie si deve fare riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica n.459 del 18/11/1998 “Regolamento recante norme di esecuzione dell’art.11 della Legge 26 ottobre 1995 n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario”. Tale decreto prevede che in corrispondenza delle infrastrutture ferroviarie siano previste delle “fasce di pertinenza acustica”, per ciascun lato della ferrovia, misurate a partire della mezzera dei binari più esterni, all’interno delle quali sono stabiliti dei limiti di immissione del rumore prodotto dall’infrastruttura stessa.

Le dimensioni delle fasce ed i limiti di immissione variano a seconda che riguardino tratti ferroviari di nuova costruzione oppure esistenti, ed in funzione della tipologia di infrastruttura, distinguendo tra linea dedicata all’alta velocità e linea per il traffico normale.

Le fasce territoriali di pertinenza delle infrastrutture sono definite nella tabella sottostante:

Tabella 7 – Valori limite di immissione – Linee ferroviarie esistenti ed assimilabili

TIPO DI INFRASTRUTTURA	VELOCITÀ DI PROGETTO [Km/h]	FASCIA DI PERTINENZA	Scuole*, ospedali, case di cura e di riposo		Altri Ricettori	
			Diurno dB(A)	Notturno dB(A)	Diurno dB(A)	Notturno dB(A)
Esistente	≤ 200	A=100 mt	50	40	70	60
	≤ 200	B=150 mt	50	40	65	55
Nuova *	≤ 200	A=100 mt **	50	40	70	60
	≤ 200	B=150 mt **	50	40	65	55
Nuova *	> 200	A+B **	50	40	65	55

* il significato di infrastruttura esistente si estende alle varianti ed alle infrastrutture nuove realizzate in affiancamento a quelle esistenti.

** per infrastrutture nuove e per i ricettori sensibili la fascia di pertinenza

Art.2 - Normativa Regionale

La normativa principale della Regione Abruzzo è di seguito elencata:

- L.R. n.37 del 22 aprile 1997 - Contributi alle Province per l'organizzazione di un sistema di monitoraggio e di controllo dell'inquinamento acustico nel territorio attraversato dalla S.S. 16 Adriatica. Pubblicazione B.U.R.A. Abruzzo n. 9 del 20/05/1997
- L.R. n.23 del 17/07/2007 - Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo. Pubblicazione B.U.R.A. n. 42 del 17/07/2007
- D.G.R. n.770/P del 14/11/2011 - Disposizioni per il contenimento e la riduzione dell'inquinamento acustico nell'ambiente esterno e nell'ambiente abitativo. Approvazione criteri e disposizioni regionali.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art.3 - Principi generali

Il presente Regolamento disciplina le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi della normativa nazionale e regionale vigente.

Dal medesimo vengono escluse le fonti di rumore arrecanti disturbo al riposo ed alle occupazioni delle persone, per cui si fa riferimento all'art.659 del Codice penale, se applicabile.

Gli impianti a ciclo continuo devono rispettare i limiti di Immissione Differenziale previsti dal D.M. 11 dicembre 1996.

I requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti in opera devono essere conformi a quanto previsto nel D.P.C.M. 11 dicembre 1997.

Per le scuole, i limiti massimi di zona si intendono comunque rispettati qualora, nel periodo di riferimento, vi sia assenza di studenti.

Art.4 - Finalità

La finalità del presente Regolamento Acustico Comunale è la tutela dell'ambiente esterno ed abitativo dall'inquinamento acustico attraverso la definizione di specifiche norme per l'attuazione di quanto la legislazione nazionale e regionale attribuisce alle competenze comunali in materia di tutela e controllo del rumore.

Art.5 - Classificazione acustica e limiti di rumore

La normativa ed i limiti imposti dalla stessa, esplicitata nei capitoli precedenti, è parte integrante del presente regolamento e tutte le attività che generano rumore sono tenute a rispettarla nel proprio campo di applicazione.

TITOLO II - ATTIVITÀ AD EFFETTO SONORO PERMANENTE

Art.6 - Definizione

Ai fini del presente Regolamento si definisce “*attività ad effetto sonoro di carattere permanente*” “*qualsiasi attività ad effetto sonoro che non abbia carattere di provvisorietà, incluse le attività ripetitive che abbiano una durata complessiva superiore a 60 giorni per anno anche non consecutive, con l'esclusione dei cantieri edili, stradali e assimilabili*”.

Le attività di intrattenimento, esercitate presso pubblici esercizi a supporto dell'attività principale licenziata, sono da considerarsi attività a carattere permanente qualora superino le 25 giornate nel corso dell'anno.

Art.7 - Piani aziendali di risanamento acustico

Le imprese esercenti attività ad effetto sonoro di carattere permanente sono tenute a verificare, entro il termine di 6 mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), il rispetto dei limiti in esso prescritti.

Le imprese che, a seguito della verifica di cui al presente articolo, non rientrano nel rispetto dei limiti di emissione o di immissione introdotti dal PCCA, sono tenute a presentare al Comune il piano di risanamento, entro il mese successivo al termine di cui al comma precedente, con le modalità indicate dalla normativa regionale. Nello specifico il Piano di Risanamento dovrà essere redatto da un Tecnico competente in acustica ambientale ai sensi dell'art.2 comma 6 della L. n.447/95 e nel rispetto dei criteri sanciti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'Art. 5 della L.R. n.23/07.

Il Piano Aziendale di Risanamento deve espressamente indicare il termine entro il quale le imprese prevedono di adeguarsi ai limiti stabiliti; tale termine non può comunque essere superiore ai 24 mesi dalla presentazione del PdRA. Il Sindaco può concedere un'ulteriore deroga per un periodo massimo di 12 mesi.

Entro 30 giorni dall'ultimazione dei lavori di bonifica acustica, deve essere data comunicazione al Comune da parte del titolare o legale rappresentante dell'impresa. Le imprese che non presentano il Piano di Risanamento devono adeguarsi ai limiti fissati dalla classificazione acustica entro 6 mesi dall'approvazione del Piano di Classificazione Acustica, mantenendo agli atti idonea documentazione dell'avvenuto adeguamento; in caso contrario si applicano le sanzioni previste per legge.

Si applicano le ulteriori disposizioni previste dall'Art.8 della L.R. n.23/07.

Il Comune, entro 90 giorni dalla presentazione del PdRA, può dare prescrizioni e richiedere integrazioni e/o chiarimenti, che dovranno essere forniti nei tempi indicati; diversamente, verificata l'idoneità progettuale delle soluzioni contenute nel PdRA, provvede alla sua approvazione.

Per la valutazione dei PdRA il Comune potrà avvalersi del supporto tecnico dell'ARTA Abruzzo o di Tecnico Competente in Acustica Ambientale.

Art.8 - Documentazione di impatto acustico

La Documentazione di Impatto Acustico è volta ad evitare il superamento dei limiti normativi e, più in generale, fenomeni di inquinamento acustico quando si realizza un'opera, tra quelle di seguito elencate che, per le sue caratteristiche, è in grado di introdurre rumore nell'ambiente esterno.

I progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale devono essere redatti in conformità alle esigenze di tutela dall'inquinamento acustico delle popolazioni interessate.

La Documentazione di Impatto Acustico deve consentire la valutazione comparativa tra gli scenari *ante operam* e *post operam*, comprensiva della verifica del rispetto dei valori limite fissati dalla normativa vigente; essa deve essere presentata dal soggetto proponente nell'ambito delle procedure di cui al comma precedente oppure unitamente alla domanda per il rilascio del permesso di costruire, alla denuncia di inizio attività (nei casi in cui questa sostituisca il permesso di costruire) e la licenza o autorizzazione all'esercizio (ovvero la denuncia di inizio, ove prevista) di attività produttive per la realizzazione modifica o potenziamento di:

1. opere soggette a V.I.A.;
2. aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
3. autostrade, strade extraurbane principali, strade extraurbane secondarie, strade urbane di scorrimento, secondo la classificazione di cui al D.Lgs. n.285 del 30/04/1992, e successive modificazioni (per le opere previste in questo punto la documentazione di impatto acustico è richiesta esclusivamente in caso di nuova realizzazione o ristrutturazione con aumento significativo del carico viabilistico);
4. discoteche;
5. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi quali, ad esempio, condizionatori d'aria, impianti sonori;
6. impianti pubblici sportivi e ricreativi con capienza di pubblico superiore a mille persone per gli impianti coperti ed a cinquemila persone per quelli all'aperto;
7. palestre ed impianti sportivi privati con capienza superiore a 50 persone o inseriti in edifici ad uso residenziale e direzionale;
8. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

Tale documentazione va predisposta anche in sede di presentazione delle domande finalizzate ad ottenere:

- a) permesso di costruire relativo a nuovi impianti ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, sportive e ricreative ed a centri commerciali e grandi strutture di vendita;
- b) altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui al punto 1.;
- c) qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

Nel caso in cui in luogo della domanda di rilascio dei provvedimenti di cui alle lettere a), b) e c) sia prevista la denuncia di inizio attività, o altro atto equivalente, la documentazione prescritta deve essere fornita unitamente alla denuncia stessa, o al diverso atto di iniziativa.

Le domande indirizzate al rilascio del titolo per i nuovi impianti (e/o modifiche degli esistenti), ed infrastrutture adibiti ad attività produttive, anche artigianali, e ad attività commerciali e di servizio implicanti la presenza di sorgenti fisse di rumore quali, ad esempio, condizionatori d'aria, estrattori, impianti sonori, motori, ecc. dovranno contenere la Documentazione di Impatto Acustico.

La documentazione deve essere redatta in conformità a quanto previsto dal presente regolamento, alla Legge n.447/1995 "Legge quadro sull'inquinamento acustico", alla Legge Regionale n.23/2007 e contenere quanto previsto dalla D.G.R.n.770/P/2011.

A corredo dei piani urbanistici attuativi e dei comparti di intervento previsti ai sensi dell'Art. 26 della L.R.n.18/1983 nonché dei progetti relativi alle infrastrutture di trasporto, ai sensi dell'art.8 della Legge n.447/1995, andrà predisposta la "Documentazione d'impatto acustico" o la "Valutazione previsionale di clima acustico".

La documentazione di previsione di impatto acustico deve contenere:

1. descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita la tipologia dell'attività: descrizione del ciclo produttivo o tecnologico degli impianti di produzione e degli impianti tecnologici (ventilazione, condizionamento, refrigerazione, ecc.), eventuali impianti di diffusione sonora e tutte le attrezzature ed i macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, delle aree destinate al carico/scarico merci ed al parcheggio; nel caso di attività produttiva, riportare codici ISTAT e categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.);
2. descrizione delle caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio

- vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, ecc.;
3. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate, ecc.) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati ed alle loro prestazioni acustiche in opera (ai sensi del DPCM 05/12/1997); per i locali da destinare ad attività commerciali (circoli privati, pubblici esercizi), artigianali e professionali, collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo, occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono. Occorre inoltre valutare ed eventualmente impedire qualunque tipo di propagazione di rumore per via solida, indicando opportuni accorgimenti od opere di bonifica. In caso di circoli privati e pubblici esercizi, occorre specificare la capacità ricettiva massima, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggio per i veicoli, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori;
 4. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività e loro ubicazione, nonché indicazione dei dati relativi alla potenza acustica (e/o i livelli di emissione in pressione sonora) delle differenti sorgenti sonore, forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti od apparecchiature dello stesso tipo. Deve essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché le caratteristiche di direttività di ogni singola sorgente. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate, è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili, a patto che tale situazione sia evidenziata in modo esplicito e che i livelli di emissione stimati siano cautelativi;
 5. planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta. I ricettori presenti, con particolare riguardo a quelli sensibili (ad esempio scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici, insediamenti residenziali), nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997. In carenza della classificazione medesima, il tecnico dovrà formulare un'ipotesi di individuazione delle classi acustiche sulla base dei criteri tecnici stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art. 2 comma 1 della legge regionale n. 23 del 17/07/2007;
 6. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio ed indicazione dei livelli di rumore *ante operam* in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile

- insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli *ante operam* è effettuata attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), nonché ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 10855 del 31/12/1999 (Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti) e UNI 9884 del 31/07/1997 (Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale);
7. le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali dei livelli sonori generati dall'opera o attività, sia al confine di proprietà che nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante, esplicitando i parametri ed i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati;
 8. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli;
 9. la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta;
 10. analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della Legge n.447/1995 e dell'art. 7, comma 1, della L.R. n.23/2007, qualora tale obiettivo non fosse raggiungibile; programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente durante la realizzazione e l'esercizio di quanto in progetto.

Per la trasformazione e l'ampliamento delle imprese, dotate di un sistema di gestione ambientale EMAS o ISO 14000, la documentazione di previsione di impatto acustico è quella prevista dal proprio sistema di gestione ambientale qualora contenga gli elementi individuati dai presenti criteri.

La valutazione di tale documentazione viene effettuata dal Comune anche avvalendosi dell'ARTA o di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, a cui verrà trasmessa la documentazione per il rilascio del parere tecnico; in quella sede potranno essere richieste le integrazioni ritenute necessarie. Inoltre, l'Amministrazione comunale potrà richiedere la presentazione di misure fonometriche da

eseguirsi nel corso dell'attività, a cura di un Tecnico competente in Acustica Ambientale, al fine di verificare l'avvenuto rispetto dei limiti prescritti in sede di autorizzazione. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può modificare le prescrizioni inserite nell'atto autorizzativo.

La domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio delle attività di cui sopra, che si prevede possano produrre livelli di pressione sonora superiori ai limiti normativi valori, deve contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni sonore causate dall'attività o dagli impianti.

Ad avvenuta esecuzione dell'opera (o ad avvenuto insediamento dell'attività) entro 120 giorni dall'inizio dell'attività dovrà essere effettuato, ai sensi del comma 7 dell'art.4 della L.R. n.23/2007, a cura del proponente, un programma di rilevamenti delle emissioni sonore, rilevate in un periodo pari a 90 giorni dall'inizio dell'attività e contenuti in una apposita relazione di "collaudo acustico", redatta da un Tecnico Competente in acustica ambientale.

Qualora i livelli di rumore, previsti dalla valutazione di impatto acustico e verificati in sede di collaudo acustico, siano superiori ai valori previsti dall'autorizzazione comunale o a valori limite inferiori prescritti dai Comuni, la relazione di collaudo contiene la descrizione tecnica puntuale dei provvedimenti di bonifica acustica necessari per ricondurre a conformità le emissioni sonore.

In ottemperanza a quanto previsto dall'art.4, comma 4 della L.R. n.23/2007, per le attività commerciali, artigianali e di servizio che non utilizzano apparecchi rumorosi, ovvero che non inducono aumenti significativi dei flussi di traffico e che comunque garantiscono il rispetto dei limiti di accettabilità e tollerabilità delle emissioni sonore, la Documentazione di Impatto Acustico potrà essere sostituita da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che comprovi espressamente il non utilizzo di apparecchi rumorosi nei luoghi in cui si svolge la sua attività. Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento un controllo per accertare il rispetto di quanto dichiarato. Comunque, nel caso di materia tecnica come quella dell'acustica ambientale, le autodichiarazioni sono possibili solo se si è a conoscenza del rispetto dei limiti, perché il Comune, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, deve effettuare i controlli a campione, proprio per verificare la veridicità delle dichiarazioni.

Tale procedura non è applicabile alle opere contemplate ai commi 1 e 2 dell'art. 8 della Legge n.447/95.

Per le attività commerciali, artigianali e di servizio non inseriti in edifici destinati prevalentemente ad abitazione che utilizzano apparecchi rumorosi non strettamente finalizzati all'attività e/o al ciclo

produttivo (condizionatori, ecc.) la Documentazione di Impatto Acustico potrà essere prodotta a cura di un tecnico competente in acustica incaricato dalla Ditta installatrice, in allegato al certificato di conformità dallo stesso rilasciato ai sensi del D.M. n.37 del 22 gennaio 2008, prima della messa in esercizio dell'apparecchiatura stessa.

Art.8.1 – Documentazione di impatto acustico per particolari sorgenti

Per particolari sorgenti di rumore, quali le infrastrutture di trasporto, la documentazione di previsione di impatto acustico deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 8, i dati e le informazioni tecniche dettate dalla specifica legislazione di riferimento, comprese le norme tecniche nazionali ed internazionali applicabili; nel seguito vengono fornite indicazioni sui contenuti minimi della documentazione tecnica da predisporre.

Art.8.1.1 – Aeroporti, aviosuperfici ed eliporti di cui all'art. 8, comma 2 della L.n.447/1995 ed al D.M. 31/10/1997, nonché aree destinate agli atterraggi e ai decolli degli apparecchi utilizzati per il volo da diporto o sportivo.

Oltre a quanto previsto all'articolo 8, la documentazione da presentare deve contenere:

- a) l'indicazione della Circostrizione e della Direzione aeroportuale, della classificazione ICAO dell'infrastruttura;
- b) le caratteristiche della pista, gli ausili per la navigazione, le modalità per il controllo del traffico aereo (ATC), gli strumenti di assistenza ed indirizzamento del volo previsti per l'infrastruttura;
- c) la valutazione dell'inquinamento acustico nello stato di fatto e la previsione di impatto acustico effettuata o con idonei modelli di calcolo. Tale previsione tiene conto dei livelli dei singoli eventi (SEL), del livello sonoro equivalente sull'intero periodo di riferimento ($L_{Aeq,TR}$) e, ove applicabile, del livello di valutazione del rumore aeroportuale (L_{VA}), considerando anche il giorno con il maggiore numero di movimenti (busy day) e le condizioni peggiori di traffico;
- d) le diverse alternative nelle procedure di decollo (initial climb procedures) e di atterraggio prese in considerazione e quelle proposte al fine di minimizzare l'impatto acustico;
- e) l'indicazione delle infrastrutture stradali o ferroviarie che, in seguito alla costruzione, modifica o potenziamento dell'opera, avranno significative variazioni nei flussi di traffico e conseguentemente nei livelli equivalenti di pressione sonora di lunghe termine $L_{Aeq,TL}$ per il periodo diurno e/o notturno, con la quantificazione di tali variazioni.

Per la redazione della documentazione di cui sopra, ai fini della descrizione del previsto impatto acustico, occorre descrivere in dettaglio:

- a) almeno due scenari di previsione del traffico aereo relativi ad 1 e 5 anni, nonché lo scenario previsto nell'ipotesi di massimo sviluppo;

- b) la distribuzione dei voli e del mix di aeromobili e di traffico nei due periodi della giornata e durante la settimana;
- c) la descrizione del modello di calcolo utilizzato nelle stime di rumore aeroportuale e relativi dati di input;
- d) ove applicabile, le curve di isolivello di L_{VA} pari a 60, 65, 75 dBA sulla base dello scenario a maggiore impatto scelto per la previsione, e, nel caso vi fossero pochi movimenti nel busy day, l'indicazione dei livelli di rumore ($L_{Aeq,TR}$), prodotto dalle attività aeroportuali, previsti in un numero adeguato di punti in prossimità di zone residenziali;
- e) le stime della popolazione esposta e dei livelli di rumore complessivamente prodotti durante tutti i sorvoli e per gli intervalli di tempo individuati dalla normativa, utilizzando i descrittori acustici in essa previsti ed in particolare quelli in grado di descrivere il rumore derivante dalle attività aeroportuali (L_{VA}), il rumore residuo ed il rumore ambientale ($L_{Aeq,TR}$).

Nell'ambito delle procedure di cui all'art. 8 comma 2 della Legge n.447/1995, il Comune darà comunicazione delle proprie valutazioni all'Ente Nazionale per l'Aviazione Civile, per le eventuali azioni di competenza.

Art.8.1.2 – Infrastrutture stradali

Nel caso di infrastrutture di trasporto stradale, occorre indicare: le fasce di pertinenza ed i relativi valori limite, come individuati dalla legislazione pertinente in materia (DPR n.142/2004); la tipologia di strada secondo le categorie individuate dal D.Lgs. n.285/92 e s.m.i.; descrizione del tracciato stradale, con relative quote; previsione dei flussi di traffico nelle ore di punta, del flusso medio giornaliero, suddiviso per il periodo diurno e per il periodo notturno, della composizione per le diverse categorie di mezzi (leggeri e pesanti), specificando le relative velocità medie; eventuali modifiche dei flussi di traffico e variazioni, tramite stime previsionali, dei livelli equivalenti di lungo termine ($L_{Aeq,TL}$) per intervalli orari significativi e per i due periodi della giornata, indotti in corrispondenza di infrastrutture stradali già in esercizio.

Inoltre, per le infrastrutture di valenza sovracomunale o di scorrimento, deve essere descritta la propagazione sonora tramite curve di isolivello ad un'altezza dal piano di campagna di quattro metri.

Per le strade di tipo E (strade urbane di quartiere) ed F (strade locali) deve essere prodotta la stima dei livelli sonori attesi ai ricettori maggiormente esposti; per esse non sono richiesti i dati di cui ai punti c), d), e) ed al comma 2. Le previsioni *post operam* devono essere riferite a scenari ad uno ed a dieci anni dopo l'entrata in esercizio dell'opera. Il parametro descrittore del rumore $L_{Aeq,TR}$ potrà essere integrato da indicatori specifici o altri descrittori utili alla caratterizzazione dell'immissione sonora da traffico autoveicolare.

Art.8.1.3 – Infrastrutture ferroviarie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

La documentazione di previsione di impatto acustico per le infrastrutture ferroviarie nuove o soggette a modificazione e/o potenziamento di cui alla L. n.447/1995, articolo 8, comma 2, lettera f), deve contenere, oltre a quanto previsto all'articolo 2, i dati e le informazioni di seguito elencate:

- a) indicazione della tipologia di linea ferroviaria e delle fasce di pertinenza ai sensi del D.P.R. n.459 del 18 novembre 1998;
- b) descrizione del tracciato e delle caratteristiche geometriche dell'infrastruttura con l'indicazione del numero e della tipologia di treni o materiale rotabile previsti a regime (traffico nelle ore di punta diurne e notturne, traffico massimo previsto per il periodo diurno e per il periodo notturno, composizione per categorie di convogli e tipologie di treni). I dati devono fornire, inoltre, indicazioni del traffico nelle condizioni di massimo esercizio compatibile con le vigenti norme di sicurezza ferroviaria;
- c) misure fonometriche volte a caratterizzare lo stato *ante operam*. I dati devono permettere l'individuazione e caratterizzazione acustica delle singole sorgenti sonore preesistenti all'opera;
- d) individuazione in planimetria, anche con l'ausilio di rilievi fotografici, di un numero di punti sufficienti a descrivere l'impatto acustico dell'opera in prossimità di potenziali ricettori. Per tali punti, devono essere forniti i dati previsionali dei livelli sonori desumibili da opportune procedure di calcolo. Inoltre, deve essere descritta la propagazione sonora tramite curve di isolivello ad un'altezza dal piano di campagna di quattro metri.

Le previsioni *post operam* devono essere riferite agli scenari di traffico di cui alla lettera b). Il parametro descrittore del rumore $L_{Aeq,TR}$, potrà essere integrato da indicatori specifici o altri descrittori utili alla caratterizzazione dell'immissione sonora da traffico ferroviario.

Nel caso di realizzazione di parcheggi di interscambio gomma - ferro, la valutazione di impatto acustico dovrà essere estesa anche a queste infrastrutture ed al loro effetto sulla circolazione stradale nella zona.

Art.9 - Valutazione previsionale del clima acustico

La documentazione di valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione degli insediamenti di cui all'art. 8, comma 3; della Legge n.447/95, deve consentire la valutazione dei livelli di rumore *ante operam* e *post operam* nelle aree interessate, ai fini della verifica di adeguatezza di tali livelli di rumore con riferimento alla peculiare destinazione d'uso delle opere previste, e dell'esposizione al rumore dei recettori la cui collocazione è prevista nelle aree suddette.

È fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:

- a) Scuole e Asili Nido;
- b) Ospedali;
- c) Case di cura e di riposo;
- d) Parchi pubblici urbani ed extraurbani;
- e) Nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere per le quali è prevista la documentazione di impatto acustico.

Qualora i livelli di rumore previsti superino i valori limite di immissione ed emissione sonora stabiliti dalla zonizzazione acustica, la documentazione di previsione di impatto acustico e quella di previsione di clima acustico devono contenere l'indicazione delle misure previste per ridurre o eliminare le emissioni/immissioni sonore causate dalle attività e/o dagli impianti. La documentazione di previsione di impatto acustico e quella di previsione di clima acustico dovranno essere predisposte da tecnici competenti in acustica incaricati dai soggetti titolari dei progetti o delle opere stesse, mentre nel caso di progetti di opere pubbliche i suddetti elementi costituiranno parte del progetto stesso.

Gli interventi inseriti nei piani attuativi, ivi compresi i comparti di intervento ai sensi dell'Art.26 della L.R. n.18/1983, potranno fare riferimento alla documentazione di previsione di clima acustico allegata al piano attuativo solamente nel caso in cui la stessa comprenda l'intervento e non siano state apportate modifiche alla situazione valutata.

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere prodotta utilizzando le modalità di misura del rumore indicate nel D.M. 16/03/1998 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico" e dovrà essere elaborata da un tecnico competente di acustica ai sensi dell'art.2 della Legge n.447/1995, dell'Art.10 della L.R. n.23/2007 e della D.G.R.n.770/P/2011.

La documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale del clima acustico deve essere inoltre redatta in conformità al presente regolamento, alla Legge n.447/1995, all'Art.10 della L.R. n.23/2007 ed alla D.G.R.n.770/P/2011, e deve contenere:

1. descrizione della tipologia dell'opera o attività in progetto, dell'ubicazione dell'insediamento e del contesto in cui viene inserita la tipologia dell'attività: descrizione del ciclo produttivo o tecnologico degli impianti di produzione e degli impianti tecnologici (ventilazione, condizionamento, refrigerazione, ecc.), eventuali impianti di diffusione sonora e tutte le attrezzature ed i macchinari di cui è prevedibile l'utilizzo, delle aree destinate al carico/scarico

- merci ed al parcheggio; nel caso di attività produttiva, riportare codici ISTAT e categoria di appartenenza (artigianato, industria, commercio, ecc.);
2. descrizione delle caratteristiche temporali dell'attività e degli impianti, indicando l'eventuale carattere stagionale, la durata nel periodo diurno e notturno e se tale durata è continua o discontinua, la frequenza di esercizio, la possibilità (o la necessità) che durante l'esercizio vengano mantenute aperte superfici vetrate (porte o finestre), la contemporaneità di esercizio delle sorgenti sonore, ecc.;
 3. descrizione delle caratteristiche costruttive dei locali (coperture, murature, serramenti, vetrate, ecc.) con particolare riferimento alle caratteristiche acustiche dei materiali utilizzati ed alle loro prestazioni acustiche in opera (ai sensi del DPCM 05/12/1997); per i locali da destinare ad attività commerciali (circoli privati, pubblici esercizi), artigianali e professionali, collocati all'interno o strutturalmente connessi ad edifici con destinazioni ad ambiente abitativo, occorre fornire la descrizione delle caratteristiche acustiche passive degli elementi strutturali attraverso i quali può avvenire la propagazione del suono. Occorre inoltre valutare ed eventualmente impedire qualunque tipo di propagazione di rumore per via solida, indicando opportuni accorgimenti od opere di bonifica. In caso di circoli privati e pubblici esercizi, occorre specificare la capacità ricettiva massima, l'orario di apertura al pubblico, l'eventuale utilizzo di aree esterne nonché la disponibilità di parcheggio per i veicoli, considerando anche la rumorosità connessa alla presenza degli avventori;
 4. descrizione delle sorgenti rumorose connesse all'opera o attività e loro ubicazione, nonché indicazione dei dati relativi alla potenza acustica (e/o i livelli di emissione in pressione sonora) delle differenti sorgenti sonore, forniti dal produttore o disponibili in letteratura oppure ottenuti con misure fonometriche effettuate su impianti od apparecchiature dello stesso tipo. Deve essere indicata, inoltre, la presenza di eventuali componenti impulsive e tonali, nonché le caratteristiche di direttività di ogni singola sorgente. In situazioni di incertezza progettuale sulla tipologia o sul posizionamento delle sorgenti sonore che saranno effettivamente installate, è ammessa l'indicazione di livelli di emissione stimati per analogia con quelli derivanti da sorgenti simili, a patto che tale situazione sia evidenziata in modo esplicito e che i livelli di emissione stimati siano cautelativi;
 5. planimetria aggiornata indicante il perimetro o confine di proprietà e/o attività, le destinazioni urbanistiche delle zone per un intorno sufficiente a caratterizzare gli effetti acustici dell'opera proposta. I ricettori presenti, con particolare riguardo a quelli sensibili (ad esempio scuole ed asili nido, ospedali, case di cura e di riposo, parchi pubblici, insediamenti residenziali), nonché i valori limite fissati dalla classificazione acustica del territorio comunale, ai sensi del DPCM 14/11/1997. In carenza della classificazione medesima, il tecnico dovrà formulare un'ipotesi di

- individuazione delle classi acustiche sulla base dei criteri tecnici stabiliti dalla Giunta Regionale ai sensi dell'art.2 comma 1 della L.R. n.23/2007;
6. individuazione delle principali sorgenti sonore già presenti nell'area di studio e indicazione dei livelli di rumore *ante operam* in prossimità dei ricettori esistenti e di quelli di prevedibile insediamento in attuazione delle vigenti pianificazioni urbanistiche. La caratterizzazione dei livelli *ante operam* è effettuata attraverso misure articolate sul territorio con riferimento a quanto stabilito dal D.M. Ambiente 16 marzo 1998 (Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico), nonché ai criteri di buona tecnica indicati ad esempio dalle norme UNI 10855 del 31/12/1999 (Misura e valutazione del contributo acustico di singole sorgenti) e UNI 9884 del 31/07/1997 (Caratterizzazione acustica del territorio mediante la descrizione del rumore ambientale);
 7. le valutazioni di conformità alla normativa dei livelli sonori dedotti da misure o calcoli previsionali dei livelli sonori generati dall'opera o attività, sia al confine di proprietà che nei confronti dei ricettori e dell'ambiente esterno circostante, esplicitando i parametri e i modelli di calcolo utilizzati. Particolare attenzione deve essere posta alla valutazione dei livelli sonori di emissione e di immissione assoluti, nonché ai livelli differenziali, qualora applicabili, all'interno o in facciata dei ricettori individuati;
 8. calcolo previsionale dell'incremento dei livelli sonori dovuto all'aumento del traffico veicolare indotto da quanto in progetto nei confronti dei ricettori; deve essere valutata, inoltre, la rumorosità delle aree destinate a parcheggio e manovra dei veicoli;
 9. la descrizione degli eventuali sistemi di mitigazione e riduzione dell'impatto acustico necessari al rispetto dei limiti o valori previsti dalla normativa vigente. In tale caso occorrerà valutare il grado di attenuazione in prossimità dei potenziali ricettori, non escludendo, se del caso, soluzioni progettuali a minor impatto dell'opera proposta;
 10. analisi dell'impatto acustico generato nella fase di realizzazione, o nei siti di cantiere, secondo il percorso logico indicato ai punti precedenti, e puntuale indicazione di tutti gli appropriati accorgimenti tecnici e operativi che saranno adottati per minimizzare il disturbo e rispettare i limiti (assoluto e differenziale) vigenti all'avvio di tale fase, fatte salve le eventuali deroghe per le attività rumorose temporanee di cui all'art. 6, comma 1, lettera h, della legge n.447/1995 e dell'art. 7, comma 1, della legge regionale n.23/2007, qualora tale obiettivo non fosse raggiungibile; programma dei rilevamenti di verifica da eseguirsi a cura del proponente durante la realizzazione e l'esercizio di quanto in progetto;
 11. descrizione, tramite misure, dei livelli di rumore ambientale presenti nell'area di interesse e del loro andamento nel tempo, con riferimento alle specifiche sorgenti sonore presenti. Detti livelli sonori devono essere valutati in posizioni significative del perimetro esterno che delimita l'area

interessata all'insediamento o, preferibilmente, in corrispondenza di eventuali ricettori sensibili previsti e relative pertinenze. Per tale descrizione possono essere utilizzate anche specifiche norme tecniche quali la UNI 9884 e la ISO 1996. Le misure possono altresì essere integrate con previsioni modellistiche con o senza l'ausilio di software dedicati. Per entrambi i casi devono essere comunque esplicitate le metodologie, i calcoli e le procedure adottate;

12. planimetria dell'intervento edilizio corredata delle destinazioni d'uso dei locali e delle relative pertinenze nonché la disposizione degli impianti tecnologici e dei parcheggi;
13. le valutazioni e/o le stime dei livelli sonori presenti e/o attesi riferite ai valori limite di immissione sia assoluti, che differenziali, tenuto conto dell'altezza dal suolo degli eventuali ambienti abitativi. Se la compatibilità è ottenuta tramite la messa in opera di sistemi di mitigazione passiva dovranno essere fornite le caratteristiche tecniche di tali sistemi.

Prima dell'approvazione dei progetti di cui sopra, la documentazione deve essere inviata all'Ufficio competente del Settore Comunale di riferimento, che rilascia l'autorizzazione acustica. Le Denunce di Inizio Attività devono essere corredate dall'autorizzazione acustica della suddetta struttura richiesta tramite il Comune.

La Documentazione Previsionale del Clima Acustico deve essere presentata dal richiedente anche nel caso di riuso di edifici esistenti, per i quali viene presentata domanda di cambiamento della destinazione d'uso a favore degli usi scolastici, ospedalieri e per case di cura e riposo.

Per le Opere Pubbliche relative agli interventi di cui al presente articolo, la Relazione Previsionale di Clima Acustico deve essere presentata in due fasi distinte:

- la prima in sede di progettazione preliminare e dovrà contenere l'indicazione dell'ubicazione, orientamento dell'opera, altezza da terra, compatibilità acustica con l'area circostante;
- la seconda in sede di progettazione definitiva e dovrà contenere una valutazione acustica previsionale di dettaglio che esamini gli impatti derivanti dall'opera di progetto sui ricettori preesistenti e comprenda il progetto di dettaglio di tutte le mitigazioni volte a limitare il rumore, che diventano parte integrante degli elaborati progettuali.

L'Amministrazione comunale potrà richiedere la presentazione di misure fonometriche da eseguirsi nel corso dell'attività, a cura di un Tecnico competente in Acustica Ambientale, al fine di verificare l'avvenuto rispetto dei limiti prescritti in sede di autorizzazione. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può modificare le prescrizioni inserite nell'atto autorizzativo.

TITOLO III - ATTIVITÀ AD EFFETTO SONORO TEMPORANEO

Art.10 - Definizione

Si definisce “attività ad effetto sonoro temporaneo” “qualsiasi attività costituita da lavori, manifestazioni o spettacoli, che si svolga in siti per loro natura non permanentemente e non esclusivamente destinati a tale attività rumorosa e che si esaurisce in un arco di tempo limitato”.

CAPO III.1 - Cantieri

Art.11 - Attività temporanee di cantieri edili, stradali ed assimilabili

Le attività di cantieri, che comportano comunque il superamento dei limiti previsti dal PCCA, sono consentite limitatamente ai giorni feriali nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 19:00 ed al sabato dalle ore 9:00 alle ore 13:00. L'esecuzione di lavorazioni particolarmente rumorose (ad esempio escavazioni, demolizioni, impiego di martelli demolitori, betoniere, ecc.) deve essere limitata agli intervalli orari 08:00 – 13:00 e 15:00 – 19:00.

Tali cantieri devono presentare idonea dichiarazione di non conformità ai requisiti di cui all'art.10 del presente regolamento (ovvero, dichiarare la presenza di apparecchiature, macchine ed impianti con livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A, rilevato ad 1 metro di distanza dalla sorgente, inferiore ad 80 dB[A]).

L'immissione sonora massima consentita, ponderata per la durata delle attività richieste in deroga, in facciata ai ricettori maggiormente esposto non può comunque superare, ad 1 metro di distanza dalla sorgente:

dal lunedì al sabato:

- 70 dB(A) dalle ore 8:00 alle ore 9:00 e dalle ore 12:00 alle ore 15:00;
- 80 dB (A) dalle ore 9:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00.

Si specifica che il limite differenziale non si considera per la sola durata della deroga. Limiti superiori o fasce orarie meno restrittive potranno essere di volta in volta autorizzate con le modalità e secondo la procedura di cui al successivo art.12.

In caso di ristrutturazioni interne, nel locale più disturbato dell'edificio interessato dall'attività, non deve essere superato il limite di immissione di 65 dB(A), ponderato per la durata dell'attività richiesta in deroga, a finestre chiuse nella fascia oraria dalle ore 8:00 alle ore 19:00.

È facoltà del Comune richiedere in qualsiasi momento chiarimenti o integrazioni inerenti all'attività in corso, stabilire condizioni più restrittive allo svolgimento della stessa, richiedere la presentazione

della documentazione ai sensi dell'art.8 del presente Regolamento, con particolare riferimento alla relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

Possono essere previste fasce orarie o limiti più restrittivi, qualora la rumorosità interessi edifici scolastici, ospedali ed altri ricettori particolarmente sensibili.

Gli avvisatori acustici dei cantieri potranno essere utilizzati nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

Dovranno essere rispettate inoltre tutte le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via preliminare e di urgenza, anche verbalmente, da parte degli organi di controllo. Le emissioni sonore e le lavorazioni dovranno essere sospese, a semplice richiesta verbale, ogni qual volta i soggetti incaricati di effettuare rilevamenti acustici da parte di Enti Pubblici lo ritengano necessario.

Art.12 - Autorizzazioni

I cantieri, che svolgono attività ad effetto sonoro così come definita dall'art.10 del presente Regolamento, devono essere preventivamente autorizzati; gli stessi dovranno rispettare i limiti di cui al precedente art.11.

Qualora gli interventi di contenimento o riduzione del rumore adottabili non consentano il contenimento delle emissioni sonore ai livelli sopra descritti, potrà essere autorizzato un limite superiore per non più di quattro ore giornaliere complessive, all'interno delle fasce orarie 9:00 – 12:00, 15:00 – 19:00.

La richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo, firmata dal titolare ovvero legale rappresentante o responsabile dell'attività, deve essere presentata all'Ufficio competente del Comune, e, redatta secondo il modello di cui all'Allegato 1 del presente Regolamento, deve fornire almeno la seguente documentazione:

- a) dati anagrafici del titolare ovvero legale rappresentante o del responsabile dell'attività;
- b) descrizione sintetica dell'attività;
- c) durata dell'attività ed articolazione temporale delle varie fasi della stessa;
- d) clima acustico della zona prima dell'attività (da documentare tramite l'esecuzione di misure o l'utilizzo di dati esistenti ovvero per interpolazione, mediante modelli matematici degli stessi);
- e) relazione previsionale dell'impatto acustico;
- f) elenco delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati, nonché i livelli sonori emessi dagli stessi;

- g) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata, per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A;
- h) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- i) pianta dell'area (preferibilmente in scala 1:2.000).

I dati di cui alle lettere d), e), f), g) e h) dovranno essere contenuti in un'apposita relazione, allegata in duplice copia all'istanza, redatta e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale (ex art.2 L.n.447/1995).

Il Comune potrà rilasciare l'autorizzazione in un tempo non superiore a 45 giorni; il termine decorre dal momento della presentazione della domanda o dalla data di ricezione dell'autorizzazione acustica, se richiesta: tale termine verrà interrotto in caso di richiesta di integrazioni. L'autorizzazione potrà indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento delle immissioni rumorose, realizzazione di interventi di bonifica, ritenute utili anche in relazione all'ubicazione dell'attività temporanea. I lavoratori del cantiere dovranno essere informati circa il contenuto dell'autorizzazione e le prescrizioni impartite dal Comune. Copia del provvedimento autorizzatorio e della relazione tecnica devono essere tenute sul luogo ove viene svolta l'attività ed esibite al personale incaricato di eseguire i controlli.

Non è previsto il silenzio – assenso.

Nel caso di effettive esigenze di sicurezza e/o di viabilità, potrà essere autorizzata l'esecuzione di attività all'interno dei cantieri anche in orario notturno.

Dovranno essere rispettate inoltre tutte le eventuali ulteriori prescrizioni emanate in via preliminare e di urgenza, anche verbalmente, da parte degli organi di controllo.

Inoltre, l'Amministrazione comunale potrà richiedere la presentazione di misure fonometriche da eseguirsi nel corso dell'attività, a cura di un Tecnico competente in Acustica Ambientale, al fine di verificare l'avvenuto rispetto dei limiti prescritti in sede di autorizzazione. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può modificare le prescrizioni inserite nell'atto autorizzativo. Le emissioni sonore e le lavorazioni dovranno essere sospese, a semplice richiesta verbale, ogni qual volta i soggetti incaricati di effettuare rilevamenti acustici da parte di Enti Pubblici lo ritengano necessario.

Alle attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuati, a seguito di domanda

corredata da valutazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, è possibile concedere l'applicazione di valori limite superiori, previo parere dell'ARTA Abruzzo e della ASL.

Art.13 - Cantieri di lunga durata e grandi opere

Nel caso di cantieri relativi ad interventi infrastrutturali edilizi ed urbanistici, che si caratterizzano di interesse pubblico e cittadino, caratterizzati da intrinseca complessità e durata, anche se suddivisi in lotti e fasi lavorative successive e temporalmente separate (es. cantieri su linee), si richiede un'articolazione particolare dell'autorizzazione in deroga ai limiti di rumorosità da presentare alla presente Amministrazione Comunale ed eventualmente concessa previo parere dell'ARTA Abruzzo e della ASL.

Le richieste di autorizzazioni in deroga per tali cantieri dovranno essere suddivise in due fasi distinte:

- 1) una parte generale, che ha valore per tutta la durata dei lavori, per ottenere la quale il soggetto appaltante deve presentare una domanda contenente:
 - a) una relazione previsionale dell'impatto acustico dell'attività, redatta da tecnico competente in acustica con i valori limite da conseguire anche presso i recettori potenzialmente più disturbati da individuare con apposita planimetria;
- 2) una procedura di accettazione, redatta dalla direzione del cantiere, dei macchinari che vi opereranno e contenente:
 - a) le caratteristiche delle macchine che possono essere accettate nel cantiere;
 - b) il nominativo del responsabile di tale decisione;
 - c) le modalità con cui viene accertata l'idoneità dei macchinari;
 - d) le modalità di registrazione delle macchine accettate e della apposizione di contrassegno identificativo;
- 3) l'individuazione dei percorsi di accesso al cantiere con:
 - a) una parte di dettaglio per ogni fase della lavorazione, per ottenere la quale il soggetto appaltante dell'esecuzione dei lavori deve presentare la documentazione prevista agli artt.8 e 12, con l'eccezione di quanto già prodotto nella parte generale.

Le attività di cantiere che, per motivi eccezionali, contingenti e documentabili, non siano in condizione di garantire il rispetto dei limiti di rumore sopra individuati, a seguito di domanda corredata da valutazione di previsione di impatto acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, è possibile concedere l'applicazione di valori limite superiori, previo parere dell'ARTA Abruzzo e della ASL.

Ai cantieri edili per la realizzazione di grandi infrastrutture il Comune può richiedere la predisposizione di un piano di monitoraggio acustico dell'attività di cantiere.

Ai cantieri posti in aree particolarmente protette di cui al D.P.C.M. 14/11/1997, e specificatamente nelle aree destinate ad attività sanitaria di ricovero e cura, possono essere prescritte maggiori restrizioni, sia relativamente ai livelli di rumore emessi, sia agli orari da osservare.

Inoltre, l'Amministrazione comunale potrà richiedere la presentazione di misure fonometriche da eseguirsi nel corso dell'attività, a cura di un Tecnico competente in Acustica Ambientale, al fine di verificare l'avvenuto rispetto dei limiti prescritti in sede di autorizzazione. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può modificare le prescrizioni inserite nell'atto autorizzativo.

Art.14 - Procedure semplificate - Cantieri

Nel caso di cantieri le cui attività rumorose non si protraggano per un periodo superiore a 10 giorni lavorativi anche frazionati, gli stessi potranno essere autorizzati secondo le procedure semplificate previste al presente articolo, senza necessità di presentazione della relazione redatta da tecnico competente in acustica ambientale, di cui all'art.2 della L. n.447/95.

La comunicazione, redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 2, dovrà essere presentata almeno 30 giorni prima dell'inizio dell'attività.

È facoltà del Comune chiedere chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata, stabilire condizioni più restrittive allo svolgimento dell'attività, richiedere la presentazione della documentazione ai sensi dell'art.12 del presente Regolamento, negare l'autorizzazione richiesta entro il termine di 30 giorni dalla presentazione della richiesta.

Restano ferme tutte le altre prescrizioni previste all'art.11 del presente Regolamento.

Qualora l'attività autorizzata ai sensi del presente articolo non si esaurisca nei 10 giorni lavorativi previsti, è fatto obbligo al titolare ovvero legale rappresentante o responsabile del cantiere di richiedere l'autorizzazione per la prosecuzione dell'attività ai sensi e secondo la procedura di cui all'art.12 del presente Regolamento, sospendendo l'attività rumorosa fino all'avvenuto rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione Comunale.

Possono avvalersi della procedura semplificata di cui al presente articolo anche i cantieri su "linee", non riconducibili a quelli regolamentati negli art.12 e 13, di durata complessiva non superiore a 30 giorni lavorativi anche frazionati, la cui attività proceda per lotti della durata massima di una settimana ciascuno. In tal caso, la richiesta di autorizzazione, redatta secondo lo schema di cui

all'Allegato 3, dovrà contenere l'indicazione di ogni singolo lotto, in relazione alle date presunte di attività.

Inoltre, l'Amministrazione comunale potrà richiedere la presentazione di misure fonometriche da eseguirsi nel corso dell'attività, a cura di un Tecnico competente in Acustica Ambientale, al fine di verificare l'avvenuto rispetto dei limiti prescritti in sede di autorizzazione. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può modificare le prescrizioni inserite nell'atto autorizzativo.

Art.15 - Casi particolari

Sono esenti dalla richiesta di autorizzazione:

- i cantieri attivati per il ripristino urgente dell'erogazione di servizi pubblici quali linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua potabile, gas, ecc.;
- i cantieri attivati per fronteggiare situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione e di pericolo immediato per l'ambiente e il territorio;
- i cantieri oggetto di finanziamento per la ricostruzione post sisma;
- altri casi d'urgenza per interesse pubblico.

Art.16 - Appalti pubblici

Per quanto riguarda gli appalti che gli Uffici Comunali o altri Enti o Aziende titolari di servizi pubblici affidano, sarà cura degli uffici e delle Aziende stessi inserire nei bandi di gara l'obbligo per le imprese appaltanti di ottenere le autorizzazioni in deroga ai limiti di rumore ai sensi della normativa vigente e del presente Regolamento, ove ne ricorrano le condizioni.

Le ditte risultanti aggiudicatrici dei lavori dovranno presentare al Comune una richiesta di autorizzazione secondo quanto previsto dal presente Regolamento.

Ai cantieri edili e stradali per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi di pubblica utilità (linee telefoniche ed elettriche, condutture fognarie, acqua, gas, ecc.) ovvero in situazione di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

Art.17 - Norma transitoria

I cantieri, la cui attività risulti già avviata al momento dell'entrata in vigore del Regolamento, sono comunque tenuti al rispetto dei limiti previsti dal presente capo. È facoltà del Comune chiedere a questi ultimi in qualsiasi momento chiarimenti o integrazioni inerenti all'attività in corso, stabilire condizioni più restrittive allo svolgimento della stessa, richiedere la presentazione della

documentazione ai sensi dell'art.3.4 del presente Regolamento, con particolare riferimento alla relazione tecnica redatta da tecnico competente in acustica ambientale.

CAPO III.2 - Attività temporanee per manifestazioni, concerti, sagre, ecc.

Art.18 - Definizioni

Sono manifestazioni a carattere temporaneo, soggette al presente Capo, quelle che prevedano l'impiego di sorgenti sonore, amplificate e non, purché si esauriscano in un arco di tempo limitato e/o si svolgano in modo non permanente nello stesso sito (che quindi non ricadano nella definizione dell'art.6), ed appartenenti al seguente elenco:

1. spettacoli, concerti, proiezioni cinematografiche;
2. feste popolari, sagre, fiere, manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza;
3. luna park temporanei, circhi;
4. manifestazioni sportive all'aperto.

Art.19 - Localizzazioni

Nel territorio comunale sono individuate le aree da destinarsi a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo (APS: Aree a Pubblico Spettacolo) di cui al presente capo:

1. Piazza Duomo,
2. Villa Comunale,
3. Scalinata di San Bernardino,
4. Area antistante l'Auditorium Renzo Piano,
5. Area antistante la Basilica di Collemaggio,
6. Aeroporto di Preturo,
7. Stadi Comunali (per le manifestazioni non di carattere sportivo).

Per le frazioni, le aree a pubblico spettacolo sono individuate nella principale piazza di ogni frazione (compresa la Villa Comunale di Paganica).

Al di fuori di dette APS, sul territorio comunale sono autorizzati i seguenti eventi pubblici di portata nazionale: Capodanno, 31 ottobre – 1 novembre, Carnevale.

Il presente capo stabilisce le modalità per il rilascio delle autorizzazioni, le eventuali procedure semplificate, gli orari ed i limiti da rispettare.

Nel caso di luna park temporanei e circhi, l'individuazione delle aree verrà fatta con atti successivi.

Art.20 - Autorizzazioni

Le attività a carattere temporaneo, che non comportano il superamento dei valori della zona previsti dal PCCA di cui all'art. 2 della Legge n.447/1995, devono comunque preventivamente presentare

dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 4) al SUAP, nonché per conoscenza all'ufficio comunale competente al rilascio dell'autorizzazione acustica. Si precisa che, comunque, nel caso di materia tecnica come quella dell'acustica ambientale, le autodichiarazioni sono possibili solo se si è a conoscenza del rispetto dei limiti. Il Comune, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, deve effettuare i controlli a campione proprio per verificare la veridicità delle dichiarazioni.

Le attività a carattere temporaneo, che comportano il superamento dei valori della zona previsti dal PCCA di cui all'art.2 della Legge 447/1995, devono preventivamente ottenere l'autorizzazione acustica (Allegato 5).

Le commissioni di pubblico spettacolo, ove previste per legge, acquisiscono preventivamente l'autorizzazione acustica del Settore Ambiente, competente al rilascio della stessa, per il riscontro delle iniziative del presente regolamento.

La richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo dovrà essere corredata da apposita relazione di Valutazione previsionale di impatto acustico firmata da un tecnico competente in acustica ambientale, contenente la Documentazione prevista dall'art.8 del presente Regolamento.

Il Comune potrà rilasciare l'autorizzazione in un tempo non superiore a 45 giorni: il termine decorre dal momento della presentazione della domanda e potrà essere interrotto in caso di richiesta di integrazioni. L'Autorizzazione potrà indicare tutte le prescrizioni tecniche relative ad orari, limiti di immissione, cautele per il contenimento dell'attività rumorosa, anche in relazione all'ubicazione dell'attività temporanea. Inoltre, l'Amministrazione comunale potrà richiedere la presentazione di misure fonometriche da eseguirsi nel corso dell'attività, a cura di un Tecnico competente in Acustica Ambientale, al fine di verificare l'avvenuto rispetto dei limiti prescritti in sede di autorizzazione. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può modificare le prescrizioni inserite nell'atto autorizzativo.

In nessun caso è previsto comunque il silenzio - assenso.

Le manifestazioni anche in regime di deroga devono sempre rispettare i limiti dei livelli sonori riportati in Tabella 8; tali limiti non sono applicabili all'intera durata delle manifestazioni, ma solamente ai singoli eventi svolti all'interno delle stesse.

Tabella 8 – Limiti dei livelli sonori delle manifestazioni

Tipologia di manifestazione	Limite in facciata ⁶ LAeq (dBA)	Limite per il pubblico ⁷ LAeq (dBA)	Limite per il pubblico ⁸ LASmax (dBA)
All'aperto	70	95	102
Al chiuso (nelle strutture non dedicate espressamente agli spettacoli, tipo palasport, ecc.)	70	95	102
All'aperto, di particolare richiamo per il pubblico	85	95	102

Per le manifestazioni, che non siano in condizione di garantire il rispetto del valore limite in facciata di 70 dB(A) e che comunque non superino 85 dB(A), l'autorizzazione è subordinata alla presentazione di una valutazione di previsione acustico, redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, previo parere di ARTA e ASL.

In Tabella 9 sono riportati i parametri caratterizzanti le manifestazioni.

Tabella 9 – Limite orario delle manifestazioni all'aperto

Descrizione	Limite orario (Fuori dalle aree esplicitamente destinate APS)	Limite orario (Dentro le aree esplicitamente destinate APS)
Manifestazione (concerti, sagre, ecc.)	Dalle ore 15:00 alle ore 23:00 (per un massimo di 4 ore al giorno) (compreso il sound check)	Dalle ore 15.00 alle ore 24.00 (per un massimo di 4 ore al giorno) (compreso il sound check)

Le manifestazioni di partito e sindacali sono sempre derogate ai limiti di zona e non possono superare 3 giorni consecutivi: rimane fermo il rispetto dei limiti e degli orari previsti dalle Tabelle 8 e 9.

Restano ferme tutte le altre prescrizioni previste agli artt.18 e 19 del presente Regolamento.

⁶ “In facciata” vuol dire a distanza di 1 m dalla stessa e ad altezza di 1,5 m dal piano di calpestio (relativamente agli edifici più esposti).

⁷ Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica (conforme a quello stabilito dal DPCM 215/99 per i luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimenti danzanti a carattere non temporaneo).

⁸ Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica (conforme a quello stabilito dal DPCM 215/99 per i luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimenti danzanti a carattere non temporaneo).

I valori dei livelli LAeq e LASmax vanno determinati su tempi di misura di almeno 10 minuti; per le definizioni di LAeq e LASmax si possono richiamare le definizioni di cui al DM 16/03/1998. Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

Inoltre, l'Amministrazione comunale potrà richiedere la presentazione di misure fonometriche da eseguirsi nel corso dell'attività, a cura di un Tecnico competente in Acustica Ambientale, al fine di verificare l'avvenuto rispetto dei limiti prescritti in sede di autorizzazione. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può modificare le prescrizioni inserite nell'atto autorizzativo.

Le manifestazioni pubbliche legate al cartellone degli eventi dei Cantieri dell'Immaginario, della Perdonanza Celestiniana e del Jazz per L'Aquila, nonché quelle legate al cartellone degli eventi di L'Aquila Capitale Italiana della Cultura 2026, rientrano nei limiti e negli orari previsti dalla Tabella 10.

Tabella 10 – Limiti dei livelli sonori e orari delle manifestazioni pubbliche legate ai Cantieri dell'Immaginario, alla Perdonanza Celestiniana ed al Jazz per L'Aquila

Tipologia di manifestazione	Limite in facciata⁹ LAeq (dBA)	Limite per il pubblico¹⁰ LAeq (dBA)	Limite per il pubblico¹¹ LASmax (dBA)	Limite orario
All'aperto, di particolare richiamo per il pubblico	85	95	102	Dalle ore 15.00 alle ore 02.00 (per un massimo di 4 ore al giorno) (compreso il sound check)

CAPO III.3 - Attività temporanee esercitate a supporto dell'attività principale: serate danzanti, piano bar, ecc.

Art.21 - Definizioni

Nel presente capo sono ricomprese le attività di intrattenimento (concerti, piano bar, ecc), esercitate a supporto dell'attività principale licenziata e presentanti caratteristica prevalentemente stagionale, e quindi non rientranti nella definizione dell'art.6.

⁹ “In facciata” vuol dire a distanza di 1 m dalla stessa e ad altezza di 1,5 m dal piano di calpestio (relativamente agli edifici più esposti).

¹⁰ Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica (conforme a quello stabilito dal DPCM 215/99 per i luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimenti danzanti a carattere non temporaneo).

¹¹ Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica (conforme a quello stabilito dal DPCM 215/99 per i luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimenti danzanti a carattere non temporaneo).

I valori dei livelli L_{Aeq} e L_{ASmax} vanno determinati su tempi di misura di almeno 10 minuti; per le definizioni di L_{Aeq} e L_{ASmax} si possono richiamare le definizioni di cui al DM 16/03/1998. Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

Art.22 - Procedure semplificate

Nel caso di attività a carattere temporaneo esercitate a supporto dell'attività principale ai sensi dell'art.21, che non comportano il superamento dei valori di cui all'art. 2 della Legge n.447/1995, le stesse potranno essere autorizzate secondo le procedure previste al presente articolo.

Le attività a carattere temporaneo, che non comportano il superamento dei valori di cui all'art. 2 della Legge n.447/1995, devono comunque preventivamente presentare dichiarazione sostitutiva di atto notorio (Allegato 4), precisando che comunque nel caso di materia tecnica come quella dell'acustica ambientale, le autodichiarazioni sono possibili solo se si è a conoscenza del rispetto dei limiti. Il Comune, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, deve effettuare i controlli a campione, proprio per verificare la veridicità delle dichiarazioni.

Le commissioni di pubblico spettacolo, ove previste per legge, acquisiscono preventivamente l'autorizzazione acustica del Settore Ambiente, competente al rilascio delle autorizzazioni acustiche, per il riscontro delle iniziative del presente regolamento.

La dichiarazione sostitutiva di atto notorio, di cui al presente articolo (redatta secondo lo schema di cui all'Allegato 4), dovrà essere presentata all'Ufficio Competente del Comune almeno 7 giorni prima dell'inizio dell'attività/manifestazione.

È facoltà del Comune chiedere chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata, stabilire condizioni più restrittive allo svolgimento dell'attività, richiedere la presentazione della documentazione di cui all'art.11 del presente Regolamento, negare l'autorizzazione richiesta.

Inoltre, l'Amministrazione comunale potrà richiedere la presentazione di misure fonometriche da eseguirsi nel corso dell'attività, a cura di un Tecnico competente in Acustica Ambientale, al fine di verificare l'avvenuto rispetto dei limiti prescritti in sede di autorizzazione. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può modificare le eventuali prescrizioni inserite nell'atto autorizzativo.

Art.23 – Autorizzazioni in deroga

Nel territorio potranno essere consentite, previa autorizzazione da richiedere almeno 30 giorni prima dell'evento, lo svolgimento di un massimo di 5 eventi l'anno per ogni singolo luogo, che comportino il superamento dei valori di cui all'art. 2 della Legge n.447/95.

La richiesta di autorizzazione di cui al presente articolo dovrà essere presentata all'Ufficio competente del Comune per il rilascio dell'autorizzazione almeno 30 giorni prima della data di inizio dell'evento. Tale richiesta dovrà essere corredata da apposita relazione, redatta e firmata da un

tecnico competente in acustica ambientale e dovrà contenere oltre alle valutazioni prettamente acustiche (art.8), anche l'esatta indicazione delle date e degli orari di ogni singolo evento appartenente al programma presentato.

Ai suddetti eventi di iniziativa privata si applicano i limiti della Tabella 11.

Tabella 11 – Limiti dei livelli sonori

Tipologia di manifestazione	Limite in facciata ¹² LAeq (dBA)	Limite per il pubblico ¹³ LAeq (dBA)	Limite per il pubblico ¹⁴ LASmax (dBA)
All'aperto	70	95	102

Le suddette attività temporanee di intrattenimento che comportano il superamento dei limiti previsti dal PCCA sono consentite, previa autorizzazione, nei limiti orari previsti dalla Tabella 12.

Tabella 12 – Limite orario all'aperto

Descrizione	Durata	Limite orario
Attività a carattere temporaneo esercitate a supporto dell'attività principale	Dalla domenica al giovedì, non in due giornate consecutive fra di loro e nello stesso luogo	Dalle ore 9:00 fino alle ore 23:00 (per un massimo di 4 ore al giorno) (compreso il sound check)
	Dal venerdì al sabato	Dalle ore 9:00 fino alle ore 24:00 (per un massimo di 4 ore al giorno) (compreso il sound check)

Il Comune potrà rilasciare l'autorizzazione nel limite di 10 giorni prima della manifestazione; il termine decorre dal momento della presentazione della domanda o dalla data di ricezione dell'autorizzazione acustica, se richiesta, e viene interrotto in caso di richiesta di integrazioni. L'Autorizzazione potrà indicare tutte le prescrizioni tecniche relative a orari, limiti di immissione,

¹² "In facciata" vuol dire a distanza di 1 m dalla stessa e ad altezza di 1,5 m dal piano di calpestio (relativamente agli edifici più esposti).

¹³ Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica (conforme a quello stabilito dal DPCM 215/99 per i luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimenti danzanti a carattere non temporaneo).

¹⁴ Misurato nella postazione, accessibile al pubblico, più vicina ai sistemi di altoparlanti per la diffusione della musica (conforme a quello stabilito dal DPCM 215/99 per i luoghi di pubblico spettacolo ed intrattenimenti danzanti a carattere non temporaneo).

I valori dei livelli LAeq e LASmax vanno determinati su tempi di misura di almeno 10 minuti; per le definizioni di LAeq e LASmax si possono richiamare le definizioni di cui al DM 16/03/1998. Non si applica il limite di immissione differenziale né altre penalizzazioni (componenti tonali o impulsive).

cautele per il contenimento dell'attività rumorosa, anche in relazione all'ubicazione dell'attività temporanea.

Inoltre, l'Amministrazione comunale potrà richiedere la presentazione di misure fonometriche da eseguirsi nel corso dell'attività, a cura di un Tecnico competente in Acustica Ambientale, al fine di verificare l'avvenuto rispetto dei limiti prescritti in sede di autorizzazione. Il Comune, anche a seguito di sopralluogo da parte degli organi di controllo competenti, può modificare le prescrizioni inserite nell'atto autorizzativo.

In ogni caso comunque non è previsto il silenzio – assenso.

Le commissioni di pubblico spettacolo, ove previste per legge, acquisiscono preventivamente l'autorizzazione acustica del Settore Ambiente, competente al rilascio delle autorizzazioni acustiche, per il riscontro delle iniziative del presente regolamento.

Art.24 – Tabella esplicativa

Si riporta di seguito la Tabella 13, esplicativa delle autorizzazioni, limiti e deroghe previste dal presente Regolamento.

Tabella 13 – Attività a carattere temporaneo

Descrizione		Autorizzazioni	Localizzazioni	Limiti
Attività temporanee pubbliche quali grandi manifestazioni, concerti, ecc.	Entro i limiti	Dichiarazione sostitutiva	APS	Zonizzazione acustica
	In Deroga	Autorizzazione acustica	APS	Tabella 8
Manifestazioni pubbliche legate ai Cantieri dell'Immaginario, alla Perdonanza Celestiniana ed al Jazz per L'Aquila	Sempre autorizzate dal presente regolamento	Sempre autorizzate dal presente regolamento	APS/non APS	Tabella 10
Attività temporanee esercitate a supporto dell'attività principale	Entro i limiti	Dichiarazione sostitutiva	APS/non APS	Zonizzazione acustica
	In Deroga	Autorizzazione acustica	APS/non APS Massimo 5 eventi l'anno per ogni luogo	Tabella 12

CAPO III.4 – Altre attività ad effetto sonoro

Art.25 - Uso dei “cannoncini spaventapasseri e/o antigrandine”, Antifurti

È vietato l'impiego dei dispositivi denominati “cannoncini spaventapasseri”, per l'allontanamento dei volatili dai terreni coltivati, ad una distanza inferiore ai 500 metri dalla perimetrazione dei centri abitati ed ai 300 metri dalle abitazioni non comprese nella predetta perimetrazione.

Nell'impiego dei predetti dispositivi la bocca di sparo non potrà essere orientata verso le residenze.

È inoltre vietato l'utilizzo di tali strumenti dalle ore 20,00 alle ore 09,00 del giorno successivo e anche nelle ore consentite vi deve essere un intervallo di tempo tra una emissione e l'altra non inferiore a 10 minuti.

È vietato l'impiego dei dispositivi ad onde d'urto per la difesa antigrandine a una distanza inferiore a 500 metri dai fabbricati di abitazione, esclusi quelli di proprietà dei fruitori del servizio per la difesa antigrandine aderenti ad eventuali Consorzi.

È vietato l'impiego dei dispositivi antigrandine dalle ore 20,00 alle 9,00 salvo eccezionali circostanze meteorologiche che rendano altamente probabile ed incombente il rischio di caduta grandine.

È vietato l'utilizzo dei dispositivi antigrandine dal 1 novembre al 31 marzo o comunque per un periodo superiore a sette mesi l'anno.

Gli impianti antifurto installati negli immobili, ovvero su autoveicoli, devono essere sottoposti a manutenzione onde evitare malfunzionamenti ed inneschi accidentali. In ogni caso, l'emissione sonora della sirena di allarme deve cessare automaticamente entro i 15 minuti successivi all'innesco.

TITOLO IV - SANZIONI, CONTROLLI E DISPOSIZIONI FINALI

Art.26 – Sanzioni, controlli e disposizioni finali

Salvo che il fatto costituisca reato penalmente perseguibile, le inosservanze alle prescrizioni delle presenti norme sono punite come indicato nel seguito; nel caso in cui le sanzioni previste dovessero essere modificate dallo Stato o dalla Regione, queste si intendono automaticamente modificate anche nelle presenti norme.

Chiunque nell'impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore superi i valori limite previsti dal presente regolamento e dalle norme vigenti è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 1.032,00 ad € 10.329,00 in conformità a quanto disposto dall'art.10 comma 2 della L. n.447/1995 (sono escluse le infrastrutture di trasporto) e dall'Art.14 della L.R. n.23/2007.

Il rispetto dei limiti si riferisce alla manifestazione, all'evento, ecc. nella sua totalità.

In caso di mancata presentazione della documentazione di impatto acustico o della documentazione previsionale di clima acustico, nei casi previsti dalla presente normativa tecnica, il Sindaco provvede mediante ordinanza all'acquisizione di tale documentazione. Il mancato rispetto dei modi e dei tempi previsti dall'ordinanza comporterà l'immediata sospensione della procedura autorizzativa, nonché la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 258,23 ad € 10.329,14 così come disposto dall'art. 10 comma 1 della L. n.447/95.

Qualora un'attività dia luogo ad immissioni sonore superiori ai limiti vigenti o ai limiti autorizzati in deroga e sia stata già diffidata e/o gli sia stata ordinata la bonifica acustica o gli sia stata negata o revocata l'autorizzazione e si verifichi la reiterata condotta omissiva, il Sindaco, con proprio provvedimento, può ordinare il ricorso temporaneo a speciali forme di contenimento o di abbattimento delle emissioni sonore inclusa l'inibitoria parziale o totale di determinate attività. Il provvedimento di sospensione dell'attività determina automaticamente la sospensione delle relative eventuali licenze, autorizzazioni o concessioni.

Fatto salvo quanto previsto dagli artt.650 e 659 del c.p. e dalle sanzioni previste all'art.10 della L.n.447/1195, la mancata osservanza delle disposizioni in materia di tutela dell'inquinamento acustico prevista dalla presente legge comporta l'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative:

- a. pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 per la mancata presentazione entro il termine stabilito del piano di risanamento acustico delle imprese;

- b. pagamento di una somma da € 1.549,00 a € 15.493,00 per la mancata attuazione entro il termine stabilito del piano di risanamento acustico delle imprese;
- c. pagamento di una somma da € 516,00 a € 5.164,00 per lo svolgimento di particolari attività senza l'autorizzazione comunale di cui all'art.7 della L.R.n.23/2007.

Ai sensi dell'art.13 della L.R.n.23/2007, i Comuni possono avvalersi delle strutture specialistiche dell'Agenzia regionale per la Tutela dell'Ambiente, secondo quanto stabilito dalla L.R.n.64/1998.

L'Amministrazione Comunale disporrà i controlli a campione nella misura del 10%.

L'Amministrazione comunale, con successivi atti, entro 150 giorni dall'entrata in vigore del presente regolamento, si doterà di apposite strutture e strumenti di monitoraggio e controllo sia delle autorizzazioni rilasciate che del rispetto dei limiti sul territorio comunale. Superato il regime transitorio dei 150 giorni, senza che l'Amministrazione comunale si sia dotata delle strutture sopra descritte, non sarà possibile rilasciare autorizzazioni in deroga.

Il Comune dell'Aquila, ai sensi dell'art.6 comma 2 della L.n.447/1995, adeguerà i regolamenti locali di igiene e sanità, di polizia municipale, edilizio, delle attività produttive e del commercio, nonché le attività della Commissione di pubblico spettacolo, al presente regolamento, prevedendo di conseguenza apposite norme di tutela contro l'inquinamento acustico, nel rispetto della normativa statale e regionale vigente.

Il presente Piano considera le disposizioni del P.R.G. attualmente vigente e pertanto le suddette disposizioni risultano prevalenti.

Ai sensi dell'art.2 della L.R.n.23/2007, l'adozione di nuovi strumenti urbanistici comunali o la modifica di quelli vigenti comporta la preventiva verifica di compatibilità con le previsioni del piano di classificazione acustica e l'eventuale revisione dello stesso.

Pertanto, i nuovi atti di pianificazione urbana, anche in forma di variante generale o puntuale, che determinano l'aggiornamento del presente piano, devono contenere obbligatoriamente, tra la documentazione necessaria all'iter approvativo:

1. Relazione tecnico illustrativa relativa alla variante al PCCA,
2. Stato di fatto dell'area interessata,
3. Stato di Progetto dell'area interessata,
4. Stato definitivo dell'area interessata,
5. Misure fonometriche dell'area interessata,

redatti da un Tecnico competente in acustica ambientale.

TITOLO V – GESTIONE DEGLI ESPOSTI DA RUMORE

Art.27 – Esposti


Il procedimento amministrativo, che dovrà essere seguito per la verifica dell'inquinamento acustico prodotto da una o più sorgenti di rumore, e lamentato da uno o più soggetti privati, può essere schematicamente riassunto nel modo seguente:

- 1) il cittadino o la collettività di persone che lamentano un problema di inquinamento acustico rivolgono le loro rimostranze mediante un esposto scritto e firmato, corredato della planimetria della zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico, ed indirizzato contemporaneamente al Comune, alla ASL ed all'ARTA Abruzzo;
- 2) il Comune inoltra una motivata richiesta di intervento all'ARTA Abruzzo allegandovi la sottoelencata documentazione:
 - a) copia dell'esposto presentato alla P.A.;
 - b) nominativo del personale del Corpo di Polizia Municipale che coadiuverà i tecnici dell'ente competente mediante l'espletamento delle funzioni inerenti alla verbalizzazione, la comminazione delle sanzioni amministrative, l'emissione delle ordinanze nei confronti dei trasgressori, l'eventuale comunicazione alla magistratura e tutto quant'altro concerne l'attività di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza;
 - c) planimetria della zona interessata dal fenomeno di inquinamento acustico;
 - d) estratto della classificazione acustica del territorio comunale, in riferimento ai soli luoghi interessati;
 - e) estratto del P.R.G. comunale indicante la destinazione urbanistica delle aree ove sono ubicate le sorgenti di rumore ed i recettori;
 - f) informazioni inerenti al regime autorizzatorio o concessorio delle attività titolari delle sorgenti di rumore;
- 3) il personale tecnico dell'ARTA Abruzzo effettua i sopralluoghi e le verifiche atte a rilevare l'eventuale presenza di un inquinamento acustico superiore ai limiti prescritti dalla vigente normativa; il personale dell'ente competente provvede alla stesura di una Relazione Tecnica inerente alla sessione di misura approntata;
- 4) nel caso in cui le sorgenti di rumore producano un livello di inquinamento acustico superiore ai limiti consentiti, ricevuta la relazione dell'ARTA Abruzzo, il Comune emette un'ordinanza nei confronti dei titolari delle attività interessate, affinché tali soggetti siano chiamati a sanare la situazione esistente entro i tempi previsti mediante la redazione e l'approntamento di un piano di bonifica acustica, previa acquisizione del parere favorevole da richiedere all'Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente;

- 5) al termine del periodo concesso ai titolari delle attività interessate il Comune si incarica di attivare nuovamente l'ARTA Abruzzo allo scopo di effettuare una nuova serie di rilievi volti alla verifica dell'efficacia del piano di bonifica intrapreso nei confronti delle sorgenti di rumore inquinanti. In questo caso, l'onere della prestazione è completamente a carico del titolare dell'attività oggetto del provvedimento.



Comune dell'Aquila



Allegato 1 – Autorizzazione cantieri edili, stradali ed assimilabili

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

ART.11 -12 del Regolamento Acustico comunale

Al Dirigente del Settore Transizione Ecologica PNRR
PNC e Protezione Civile del Comune dell'Aquila

Il sottoscritto _____ nato a _____
residente _____ a _____,
via/piazza _____, n. _____

In qualità di:

- Legale Rappresentante;
- Titolare;
- Responsabile;
- altro _____.


Della ditta incaricata dall'esecuzione delle opere nel cantiere per (descrizione sintetica dell'opera) _____

Della durata di (indicare la durata presunta dell'attività e l'articolazione temporale della stessa) _____

CHIEDE

L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sopra descritta in deroga al rispetto dei limiti previsti dal PCCA. A tal fine, allega alla presente la seguente documentazione:

- a) clima acustico della zona prima dell'attività (da documentare tramite l'esecuzione di misure o l'utilizzo di dati esistenti ovvero per interpolazione, mediante modelli matematici degli stessi);
- b) relazione previsionale dell'impatto acustico;
- c) elenco delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati,



Comune dell'Aquila

- d) limiti da rispettare, eventualmente richiesti in deroga con motivazione adeguata, per ognuna delle attività previste, espressi in termini di livello continuo equivalente di pressione sonora ponderato A;
- e) descrizione degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- f) pianta dell'area (preferibilmente in scala 1:2.000).

I dati dovranno essere contenuti in un'apposita relazione, allegata in duplice copia all'istanza, redatta e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale (ex art.2 L.n.447/1995).

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, di conoscere e rispettare la normativa nazionale in materia e quanto indicato nel Regolamento Acustico Comunale.


Luogo e Data

Firma e timbro

Il Comune di riserva di effettuare in qualsiasi momento un controllo per accertare il rispetto di quanto dichiarato.



Comune dell'Aquila



Allegato 2 – Autorizzazione Cantieri di lunga durata e grandi opere

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

ART.13 del Regolamento Acustico comunale

Al Dirigente del Settore Transizione Ecologica PNRR
PNC e Protezione Civile del Comune dell'Aquila

Il sottoscritto _____ nato a _____
residente _____ a _____,
via/piazza _____, n. _____

In qualità di:

- Legale Rappresentante;
- Titolare;
- Responsabile;
- altro _____ .


Della ditta incaricata dall'esecuzione delle opere nel cantiere per (descrizione sintetica dell'opera) _____

Della durata di (indicare la durata presunta dell'attività e l'articolazione temporale della stessa) _____

CHIEDE

L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sopra descritta in deroga al rispetto dei limiti previsti dal PCCA. A tal fine, allega alla presente la seguente documentazione:

- a) relazione previsionale dell'impatto acustico dell'attività, redatta da tecnico competente in acustica con i valori limite da conseguire anche presso i recettori potenzialmente più disturbati da individuare con apposita planimetria, secondo le modalità previste dagli art. 8 e 13 del Regolamento Comunale delle attività rumorose;
- b) elenco delle apparecchiature, strumenti, attrezzi, impianti, mezzi di trasporto, ecc. utilizzati,
- c) planimetria generale con individuazione degli accessi alle aree di cantiere (preferibilmente in scala 1:2.000);



Comune dell'Aquila

- d) Copia fotostatica del documento di riconoscimento (solo nel caso in cui la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, ex art.38 D.P.R. 445/2000).

I dati dovranno essere contenuti in un'apposita relazione, allegata in duplice copia all'istanza, redatta e firmata da un tecnico competente in acustica ambientale (ex art.2 L.n.447/1995).

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, di conoscere e rispettare la normativa nazionale in materia e quanto indicato nel Regolamento Acustico Comunale.


Luogo e Data

Firma e timbro

Il Comune di riserva di effettuare in qualsiasi momento un controllo per accertare il rispetto di quanto dichiarato.



Comune dell'Aquila



Allegato 3 – Autorizzazione secondo procedura semplificata - Cantieri

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

ART.14 del Regolamento Acustico comunale

Al Dirigente del Settore Transizione Ecologica PNRR
PNC e Protezione Civile del Comune dell'Aquila

Il sottoscritto _____ nato a _____
residente _____ a _____,
via/piazza _____, n. _____

In qualità di:

- Legale Rappresentante;
- Titolare;
- Responsabile;
- altro _____ .


Della ditta incaricata dall'esecuzione delle opere nel cantiere per (descrizione sintetica dell'opera) _____

Della durata di (indicare la durata presunta dell'attività e l'articolazione temporale della stessa) _____

CHIEDE

L'autorizzazione allo svolgimento dell'attività sopra descritta in deroga al rispetto dei limiti previsti dal PCCA nei giorni _____

(Durata massima 30 gg)



Comune dell'Aquila

A tal fine, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

Di conoscere e rispettare la normativa nazionale in materia e quanto indicato nel Regolamento Acustico Comunale e che all'interno del cantiere, ubicato in via/piazza _____ n. _____ in area inserita dal PCCA in Classe _____ soggetta al rispetto dei seguenti limiti assoluti di immissione: _____ dB(A) per il periodo diurno e _____ dB(A) per il periodo notturno, saranno attivati i seguenti macchinari:

DESCRIZIONE	POTENZA ACUSTICA (dBA)	Livello di pressione sonora (LAeq)	Impiego giornaliero (ore/giorno)

Luogo e Data

Firma e timbro


N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (art.38 D.P.R. 445/2000).

Copia della presente dichiarazione, munita di data e timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune, andrà tenuta presso l'attività, a disposizione per eventuali controlli.

Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento un controllo per accertare il rispetto di quanto dichiarato.

Comunque nel caso di materia tecnica come quella dell'acustica ambientale, le autodichiarazioni sono possibili solo se si è a conoscenza del rispetto dei limiti, perché il Comune, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, deve effettuare i controlli a campione, proprio per verificare la veridicità delle dichiarazioni.

Copia della presente dichiarazione, munita di data e timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune, andrà tenuta presso l'attività, a disposizione per eventuali controlli.



Comune dell'Aquila

Allegato 4 – Autorizzazione secondo procedura semplificata – Attività temporanee

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE ENTRO I LIMITI ACUSTICI

ARTT.20 – 22 del Regolamento Acustico comunale

Al Dirigente del Settore Transizione Ecologica PNRR
PNC e Protezione Civile del Comune dell'Aquila

Il sottoscritto _____ nato a _____
residente a _____,
via/piazza _____, n. _____

In qualità di:

- Legale Rappresentante;
- Titolare;
- Responsabile;
- altro _____.

Della ditta incaricata dall'esecuzione delle opere nel cantiere per (descrizione sintetica dell'opera) _____

Della durata di (indicare la durata presunta dell'attività e l'articolazione temporale della stessa) _____

CHIEDE

Ai sensi dell'art.6 della L. 447/95 e del Regolamento Comunale delle attività rumorose, l'autorizzazione in deroga ai limiti fissati dal PCCA e/o agli orari previsti dal Regolamento Comunale per l'utilizzo di macchinari, strumenti o attrezzature per lo svolgimento della manifestazione da svolgersi nel Comune dell'Aquila, in via/piazza _____.

in area inserita dal Piano Comunale di Classificazione Acustica in Classe soggetta al rispetto dei seguenti limiti assoluti di immissione:


_____ dB(A) per il periodo diurno;

_____ dB(A) per il periodo notturno.

A tal fine sotto la propria responsabilità:



Comune dell'Aquila



DICHIARA

che l'attività è costituita da _____ e che la durata della manifestazione sarà dal _____ al _____ e verrà svolta in via/piazza _____

nei seguenti orari _____

su una superficie di (m²) _____

con afflusso previsto di capienza n. _____

Diffusori acustici utilizzati n. _____

potenza dell'impianto di amplificazione (Watt): _____

distanza minima da edifici residenziali (indicare la distanza dell'edificio più vicino, se confinante con l'area della manifestazione): _____

descrizione di eventuali accorgimenti per il controllo del rumore _____

Dichiara altresì di conoscere e rispettare la normativa nazionale in materia e quanto indicato nel Regolamento Acustico comunale.

Atal fine allega la seguente documentazione:

- a) planimetria generale con individuazione degli accessi alle aree di cantiere (preferibilmente in scala 1:2.000);
- b) Copia fotostatica del documento di riconoscimento (solo nel caso in cui la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, ex art.38 D.P.R. 445/2000).


Luogo e Data

Firma e timbro

N.B. ove la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (art.38 D.P.R. 445/2000).
Copia della presente dichiarazione, munita di data e timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune, andrà tenuta presso l'attività, a disposizione per eventuali controlli.
Il Comune si riserva di effettuare in qualsiasi momento un controllo per accertare il rispetto di quanto dichiarato. Comunque nel caso di materia tecnica come quella dell'acustica ambientale, le autodichiarazioni sono possibili solo se si è a conoscenza del rispetto dei limiti, perché il Comune, ai sensi del D.P.R. n.445/2000, deve effettuare i controlli a campione, proprio per verificare la veridicità delle dichiarazioni.
Copia della presente dichiarazione, munita di data e timbro dell'Ufficio Protocollo del Comune, andrà tenuta presso l'attività, a disposizione per eventuali controlli.



Comune dell'Aquila



Allegato 5 – Attività temporanee quali manifestazioni, concerti e altro

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA AI LIMITI ACUSTICI

ARTT.20 - 23 del Regolamento Acustico comunale

Al Dirigente del Settore Transizione Ecologica PNRR
PNC e Protezione Civile del Comune dell'Aquila

Il sottoscritto _____ nato a _____
residente _____ a _____,
via/piazza _____, n. _____

In qualità di:

- Legale Rappresentante;
- Titolare;
- Responsabile;
- altro _____.

Della _____ ditta _____ richiedente _____ per _____ (descrizione _____ sintetica
dell'attività) _____

Della durata di (indicare la durata presunta dell'attività e l'articolazione temporale della
stessa) _____


CHIEDE

Ai sensi dell'art.6 della L. 447/95 e del Regolamento Comunale delle attività rumorose,
l'autorizzazione in deroga ai limiti fissati dal PCCA e/o agli orari previsti dal Regolamento
Comunale per l'utilizzo di macchinari, strumenti o attrezzature per lo svolgimento della
manifestazione da svolgersi nel Comune dell'Aquila, in via/piazza _____.

in area inserita dal Piano Comunale di Classificazione Acustica in Classe soggetta al rispetto dei
seguenti limiti assoluti di immissione:

_____ dB(A) per il periodo diurno;

_____ dB(A) per il periodo notturno.



Comune dell'Aquila

Atal fine, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

Che l'attività è costituita da _____ e che la durata della manifestazione sarà dal _____ al _____ e verrà svolta in via/piazza _____ nei seguenti orari _____ su una superficie di (m²) _____-con afflusso previsto di capienza n. _____

A tal fine, allega alla presente la seguente documentazione:

- a) Valutazione previsionale dell'impatto acustico firmata da tecnico competente in acustica ambientale, secondo le modalità previste dagli art. 8 e 20 del Regolamento Comunale delle attività rumorose;
- b) Planimetria generale con individuazione delle aree interessate (preferibilmente in scala 1:2.000);
- c) Copia fotostatica del documento di riconoscimento (solo nel caso in cui la sottoscrizione non avvenga in presenza di personale addetto, allegare copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore, ex art.38 D.P.R. 445/2000).

Luogo e Data

Firma e timbro

Il Comune di riserva di effettuare in qualsiasi momento un controllo per accertare il rispetto di quanto dichiarato.